



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. FALLIMENTARE

(Sovraindebitamento n. 14 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

visto il ricorso *ex art.* 6 l. 3/2012 proposto da COPPA Jacopo in data 12.6.2020, integrata il 15.7.2020;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi – dall'Avv. Laura Palma;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- la proposta prevede la dilazione del pagamento del creditore prelatizio oltre il termine di un anno dall'omologazione attribuendogli il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardato adempimento;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012 sussistendo le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge;

p.q.m.

fissa l'udienza del 3.12.2020 h 12;

dispone la comunicazione, nel termine di cui agli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, L.3/12 (almeno 40 giorni prima dell'udienza), ai creditori, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l. 3/12, ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta, dei suoi allegati e del presente decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;



dispone che, qualora siano pendenti procedure esecutive nei confronti del debitore, la comunicazione di cui al precedente paragrafo sia effettuata, a cura dell'organismo, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dei procuratori di tutti i creditori costituiti nelle suddette procedure;

dispone che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, l'O.C.C. depositi nel fascicolo telematico la prova dell'avvenuto perfezionamento delle suddette comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale;

ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 07/09/2020

Il Giudice



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, ARTT. 6 E SS. 1. 3/2012

Debitore: Coppa Jacopo

Professionista incaricato: Avv. Laura Palma

Giudice delegato: Dott. Giuseppe Bianchi



Per il proponente: sig. **Coppa Jacopo**, nato a Civitavecchia in data 05/03/1991, c.f. CPPJCP91C05C773V, residente in Civitavecchia (RM) alla via dei Gladioli n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini (codice fiscale: VNTNBR70E05C773J, indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia (VT) in Via L. Bellati n. 3,

PREMESSO

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, presentata in data 19.09.2019, come protocollata al n. 3/2019, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento via pec (all.1), nominava L'avv. Laura Palma, con studio in Civitavecchia (RM) alla Via Lungoportò Gramsci n. 37, quale Gestore della Crisi.

1. CRITERIO SOGGETTIVO: CAUSE DELLA CRISI.

La situazione di sovraindebitamento dell'istante si è così determinata.

Il sig. Coppa Jacopo ha deciso di immettersi nel mercato del lavoro iniziando a svolgere l'attività di Agente di commercio, affrontando i primi investimenti necessari per l'acquisto di mezzi strumentali all'attività professionale a sue spese.

La crisi economica che ha colpito il nostro paese, e che ancora fa sentire i suoi nefasti effetti, ha avuto una portata devastante anche per dette figure professionali. Aziende in cassa integrazione che, per via della diminuzione dei consumi, sono costrette a ridurre l'attività produttiva; lavoratori dipendenti che perdono il proprio posto di lavoro con la conseguente crisi di tutta la famiglia; nel lavoro autonomo aziende commerciali che chiudono per scarsità di clienti, la riduzione di commesse da parte dei negozi, nell'impossibilità di vendita dei beni per drastico calo della domanda.

Detta situazione incide in modo drastico sulla figura professionale dell'agente di commercio.

L'agente di commercio è legato ai consumi: meno consumo, meno provvigioni.

L'agente di commercio è legato alle spese: meno ordini, più spese. L'agente di



commercio è legato agli investimenti: meno commissioni, più spese per ricerca di nuove aziende, nuovi clienti, ed investimenti in tecnologia. Le aziende che sono al collasso non possono ridurre i costi fissi. Tendono a liquidare i costi variabili con ritardo, con l'effetto della postergazione delle liquidazioni trimestrali, le provvigioni pagate sull'incassato, o l'addebito immediato in c/ provvigioni delle provvigioni stornate per insoluti.

A questo si aggiunga un carico fiscale per la categoria, comprendente Irpef, Irap, Inps, contributo ENASARCO che in molte occasioni supera il 50% dei redditi prodotti, contro una media nazionale del 42,5% (nel 2017) e che non tiene conto di elevati costi operativi necessari allo svolgimento dell'attività.

Ulteriormente, sussiste una difficoltà ad avere una collocazione stabile in un mercato ormai saturo qual è quello degli Agenti di commercio, nonché il mancato incasso di provvigioni e premi da parte delle aziende mandanti.

Il complesso di questa situazione ha comportato una ricaduta pesante nelle capacità reddituali del sig. Coppa, il quale non è più riuscito a fare fronte alle obbligazioni assunte ed onorare le stesse.

Detta condizione è oggi maggiormente gravata dall'impossibilità di cercare nuove commesse e di svolgere attività lavorativa, a causa della grave situazione pandemica nella quale ci troviamo, che ha ridotto l'attività produttiva in molti settori non essenziali e conseguenziale collocazione delle merci sul mercato.

Malgrado detta evidente difficoltà il sig. Coppa Jacopo, con la presente proposta, intende proferire il massimo sforzo per fare fronte alla propria situazione di sovraindebitamento.

3. ELENCAZIONE DEI DEBITI

Ai fini dell'esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dal debitore, l'istante dichiara che a tutt'oggi risulta la seguente situazione debitoria, come ricostruita in forza della documentazione acquisita presso il CRIF (all.2) e Centrale Rischi Banca D'Italia (all.3), nonché in forza di estratto di ruolo comunicato dall'Agenzia Entrate- Ufficio Riscossione (all.4), documentazione inerente i carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, non ancora risultati cartolarizzati (all.5).

Si evidenzia, altresì, come, in forza delle dichiarazioni rese dallo stesso istante, si è potuta ricostruire la situazione debitoria inerente somme dovute e in scadenza, per titolo e anno di riferimento, non risultate ancora oggetto di accertamento e di riscossione coattiva, evidenziando la completa disclosure della posizione debitoria del ricorrente.

A conferma delle dichiarazioni rese il sig. Coppa Jacopo sottoscrive la presente proposta.

Pertanto, al fine di fornire più ampio chiarimento ed evidenza, la posizione debitoria è stata così differenziata:



a) nella **Tabella A** si è provveduto ad evidenziare la posizione debitoria, come risultante dalla documentazione allegata ed inerente Certificazione Crif, Banca di Italia, Estratti di ruolo Agenzia Entrate-Riscossione e carichi pendenti, non ancora cartolarizzati, Agenzia delle Entrate;

b) nella **Tabella B** si è provveduto ad evidenziare i debiti in scadenza e/o scaduti per tributi e tasse, da considerarsi comunque scaduti alla data di presentazione della proposta, indicandone anni di riferimento, tipo di tributo o tassa e relativo privilegio, ente creditore.

Consuntivamente, si è pertanto specificata la complessiva posizione di debito dell'istante, al fine di meglio evidenziare e fondare la presente proposta, nonché per determinare la percentuale di voto dei creditori.

Come su evidenziato, nella **Tabella A** si riporta l'ammontare dei singoli debiti del ricorrente, nonché i relativi creditori, con specifica degli eventuali privilegi/prelazioni ed indicazione di causali e motivazioni delle obbligazioni stesse.

Tabella A: elenco dei debiti:

<i>Nr.</i>	<i>Creditore</i>	<i>Natura e/o privilegio</i>	<i>Motivazione e posizione debitoria</i>	<i>Debito</i>
(1)	Mercedes-Benz fin.serv. italia	Chirografo.	Finanziamento/gar ante	€ 2.242,35
(2)	Bmw - Bank	Chirografo	Finanziamento/gar ante	€ 34.230,28
(3)	Agenzia Ent.- Risc.	Chir./Priv.	Tasse e tributi	€ 11.162,85
(4)	Banca Sondrio	Privilegiato	terzo datore di ipoteca	€ 59.157,45
TOTALE COMPLESSIVO				€ 106.792,93

3.1 Dettaglio dei debiti Tabella A

- in merito al debito di cui al punto 1 della Tabella A, come da allegati estratti Crif e Banca di Italia (già all.ti 2 e 3), trattasi di prestito finalizzato accordato, concesso dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia in favore del sig. Coppa Gianfranco (padre dell'istante), come garantito dalla sig.ra Zizza Serenella (madre dell'istante) e dallo stesso Coppa Jacopo, con data di inizio 27.12.2016 e conclusione alla data del 27.12.2020, il quale prevede il pagamento in 47 rate con importo di euro 287,84 cadauna. Detto finanziamento è in regolare ammortamento, residuando 8 rate per l'importo dovuto per euro 2.242,35 dopo il pagamento della 40a rata al 27/04/2020, come da piano di ammortamento che si allega (all.32).

- in merito al debito di cui al punto 2 della Tabella A, come da allegati estratti Crif e Banca di Italia (già all. ti 2 e 3), trattasi di prestito finalizzato accordato, concesso dalla Bmw Bank GMBH in favore della sig.ra Serenella Zizza, come garantito dal sig. Coppa Jacopo, con data di inizio al 04.02.2017 e conclusione alla data del



03.02.2021, il quale prevede il pagamento di 47 rate di euro 614,86 cadauna ed una maxirata finale di Euro 29.311,40. Detto finanziamento è in regolare ammortamento, residuando l'importo da rimborsare di euro 34.230,28 dopo il pagamento della 39a rata alla data del 03/05/2020, come da piano di ammortamento che si allega e certificazione di regolarità dello stesso per pagamenti eseguiti nel rispetto delle scadenze (all.33).

- in merito al debito di cui al punto 3 della Tabella A, trattasi di somma dovuta all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Riscossione, inerenti tasse e tributi, come è dato evincersi da estratto di ruolo (già all.4), evidenziando come, dall'estratto dei Carichi Pendenti Agenzia delle Entrate, risulti un debito per cartella n. 09720190179994836000, in realtà già cartolarizzata.

Al fine della più completa disamina della posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si evidenziano le singole cartelle, con relativo tributo e privilegio ad esso riconoscibile, ferma ogni miglior valutazione da parte del Professionista OCC nominato.

Cartella	Tributi/Tasse	Somma dovuta	Privilegio
1) n. 09720180026636944000	Diritto annuale Camera Commercio	€ 100,30	nessuno
2) n. 39720180004537711000	INPS (I.V.S.)	€ 3.423,54	2753 c.c. gen. mob.
3) n. 39720180027433402000	INPS (I.V.S.)	€ 2.256,30	2753 c.c. gen. mob.
4) n. 09720190057654750000	Reg.Lazio Tasse Autom.	€ 53,73	2752, comma 3 c.c. gen.mob.
5) n. 09720190092042009000	Diritto annuale Camera Commercio	€ 70,39	nessuno
5) n. 39720190007609219000	INPS (I.V.S.)	€ 2.239,01	2753 c.c. gen. mob.
6) n. 09720190179994836000	IVA	€ 3.019,58	2752 c.c., comma 2, gen. mob.

- in merito al debito indicato al punto 4 della superiore Tabella A, è opportuno precisare quanto e come segue.

Come si avrà anche modo di specificare in sede di indicazione dei beni mobili ed immobili, il sig. Coppa Jacopo risulta proprietario di un immobile sito in Civitavecchia, più precisamente risulta titolare di diritto di proprietà superficaria 1/1, diritto di proprietà dell'area risultante in favore del Comune di Civitavecchia, dell'immobile sito in Civitavecchia (RM) alla Via dei Padri Domenicani, come censito al catasto fabbricati al foglio 16, part. 1535, sub. 16, Cat. A/2, classe 2, vani 5,5 e rendita catastale € 539,70 ed al foglio 16, part. 1535, sub. 56, Cat. C/6, 13 mq, rendita catastale € 44,98, pervenuto per donazione giusto atto pubblico a rogito



Notar Becchetti Paolo, con Rep.n. 57331 del 12.3.2014 come accettata, tanto evidenziandosi sia in forza di ispezione ipotecaria per soggetto (all.6), sia di relativo atto di donazione (all.7).

Orbene, previa ispezione ipotecaria sui beni indicati (all.8) si sono riscontrati alcuni gravami che sono stati oggetto di esame, risultando quanto segue:

a) l'immobile era originariamente gravato da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Civitavecchia in data 18 maggio 2002, al n. 1126 di formalità, a garanzia di mutuo erogato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in favore della società Inteco Progettazioni e Realizzazioni S.p.a., società costruttrice del compendio immobiliare nel quale vi è l'immobile del Coppa Jacopo, e successivo atto di frazionamento, come annotato in data 17.11.2004, con attribuzione, sugli immobili in oggetto, di una quota di ipoteca per euro 143.830,00, a garanzia di un capitale di euro 71.915,00, come da nota estratta che si allega (all.9).

In data 12.10.2010, giusto atto di compravendita a rogito notaio Francesco Maria Sirolli Mandaro Pulieri di Civitavecchia, con rep. n. 28839 e racc. n. 8327, registrato in Civitavecchia al n. 4294 serie 1/T del 28.10.2010 (all.10), la sig.ra Serenella Zizza acquistava detto bene (poi donato al figlio, come su specificato), dai proprietari sig.ri Mauriello Liberato e Iannotta Caterina.

Nell'atto si specificava che il prezzo di compravendita di euro 122.073,02 veniva pagato per euro 2.500,00 a mezzo di assegno bancario, mentre per la sorte residuale di euro 119.573,02 si conveniva il pagamento in forza di contratto di mutuo che la promissaria acquirente, con atto in pari data e dinanzi al medesimo notaio, contraeva con la Banca Popolare di Sondrio, somma che avrebbe estinto il precedente mutuo, con relativa cancellazione ai sensi della Legge 40/2007, nota come "pacchetto liberalizzazioni" o "legge Bersani", che prevede l'automatica cancellazione dell'iscrizione da parte della banca mutuante. In forza di detto mutuo la Banca popolare di Sondrio, a garanzia del finanziamento, iscriveva relativa ipoteca di primo grado, come da allegata nota (all.11).

Tanto evidenziato vi è da specificare che il debitore, parte mutuataria sig.ra Serenella Zizza, madre dell'istante, sta regolarmente onorando detti ratei di mutuo, come da estratto che si allega ed inerente parte residuale del debito (all.12); piano di ammortamento (all.12.1); ultimi pagamenti ratei mutuo (all.12.2).

Tuttavia, pur non trattandosi di un debito che può direttamente ricadere sul sig. Coppa Jacopo, poiché non si tratta di garanzia personale prestata a titolo di fideiussione o garanzia diretta, si reputa opportuno indicare detto debito, poiché comunque il creditore potrebbe soddisfarsi, qualora il debitore principale non ottemperasse, sul bene oggetto di ipoteca. Per detta posizione di debito, sin da ora si evidenzia la volontà del proponente di mantenere detta garanzia ipotecaria in



favore della Banca, fermo restando la regolarità dei pagamenti in essere da parte del debitore principale.

A maggior esautività è chiarimento della indicata e riscontrata posizione debitoria, è opportuno specificare come, dalla lettura congiunta del Crif e Banca di Italia, fossero sussistenti ulteriori linee di debito, ormai estinte per intervenuto pagamento del dovuto.

Nello specifico, si trattava di:

- a) prestito finalizzato concesso al sig. Coppa Gianfranco dalla Mercedes Benz Financial Services Italia in data 27.12.2012, conclusosi in data 31.12.2016, finanziamento garantito dal sig. Coppa Jacopo e dalla sig.ra Serenella Zizza;
- b) Mutuo ipotecario concesso in favore della Sig.ra Serenella Zizza dalla Banca Popolare di Sondrio in data 13.03.2014, con scadenza alla data del 13.07.2019, come estinto anticipatamente, garanti Coppa Jacopo e Coppa Gianluca.

Detto mutuo era stato ceduto alla Popso Covered Bond S.r.l., in forza di un operazione di Covered Bond posta in essere dalla Mutuataria Banca Popolare di Sondrio, situazione che non comportava oneri e variazione di rapporto per i mutuatari, poiché la gestione del rapporto restava presso la filiale della banca di riferimento.

Tanto esposto, si evidenzia che non risultano ulteriori posizioni di debito, neanche presso l'Ente Comunale di riferimento, al quale è stata inoltrata specifica richiesta di comunicazione di eventuali crediti vantabili nei confronti dell'istante, giusta pec del 02.12.2019 (in all. 34). A fronte di detta missiva, si è avuto unica comunicazione da parte degli ufficio Commerciale Acquedotto-Tari con la quale si indicava l'assenza di crediti a carico dell'istante.

Gli altri Uffici comunali, in assenza di crediti, non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione.

Nella successiva **Tabella B**, come evidenziato in premessa, si evidenziano le ulteriori posizioni di debito, risultate maturate e non ancora oggetto di accertamento o cartolarizzazione per il relativo recupero delle somme in via di riscossione.

Tabella B: elenco dei debiti non cartolarizzati o pendenti:

Nr.	Creditore/periodo di riferimento	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Debito
(5)	INPS anno 2018 4° rata; anno 2019; 1°,2° 3°,4° rata; anno 2017/Unico 2018; anno 2018/Unico 2019; anno 2020	Priv. 2753 c.c. comma 1	somme dovute Contributi Inps (I.V.S.)	€ 12.981,88



1° rata				
(6)	Diritti Camera Commercio 2017/2018/2019	Chirografo/	Diritti dovuti	€ 159,00
(7)	Irpef redditi 2017 (unico 2018) e 2018 (unico 2019)	Priv. 2752 c.c. comma 1	Imposta	€ 7.179,00
(8)	addizionale Regionale redditi 2017 (unico 2018) e 2018 (unico 2019)	Priv. 2752 comma 3	trib. addizionale	€ 1.266,00
(9)	addizionale Comunale redditi 2017 (unico 2018) e 2018 (unico 2019)	Priv. 2752 comma 3	Trib. addizionale	€ 484,00
(10)	Irap anni 2017 (unico 2018) e 2018 (unico 2019)	Priv. 2752 c.c., comma 1	Imposta	€ 1.851,00
(11)	Iva 1°e 2° Trim. 2017 e annuale; 1°, 2°, 3° Trim. e annuale 2018 1°, 2°, 3° Trim. e annuale 2019 1° Trim. 2020	Priv. 2752 c.c., comma 1	Imposta	€ 19.670,02
(12)	Agenzia Entrate		Imposta	€ 1.913,03
Per un TOTALE COMPLESSIVO				€ 45.503,93

3.2 Dettaglio dei debiti Tabella B

La superiore ricostruzione della posizione debitoria maturata e non ancora resa esecutiva, è stata effettuata dal raffronto con le dichiarazioni dei redditi (in allegato n.18), nonché in forza di estratto di ruolo carichi pendenti per quanto attiene al debito previdenziale INPS.

Nello specifico si evidenzia come segue:

- in merito al debito di cui al punto 5 della Tabella B, si tratta di somme oggi dovute all'Inps a titolo I.V.S.. Dall'estratto INPS in forza del quale il sig. Coppa Jacopo aveva richiesto rateizzazione, nel meritevole tentativo di fare fronte alla propria posizione debitoria (all.13) è stato possibile ricostruire il totale montante di debito, come evidenziato, determinato alla data del 20.04.2020, ed inerente, nello specifico, 4° rata anno 2018, 1°, 2°, 3° e 4° rata 2019, 1° rata 2020, nonché anni 2017 e 2018 per somme dovute a titolo di contributi percentuali (come evidenziabili in dichiarazione redditi anni di riferimento quadri RR- in all. 18);
- in merito al debito di cui al punto 6 della Tabella B, si tratta di diritti dovuti alla Camera di Commercio per gli anni 2017/2018/2019;
- in merito al debito di cui al punto 7 della Tabella B, si tratta di somma dovuta a titolo IRPEF, come determinata in forza di relative dichiarazioni dei redditi anni 2017-Unico 2018 (quadro RN rigo 45) e 2018-Unico 2019 (quadro RN rigo 45);
- in merito al debito di cui al punto 8 della Tabella B, si tratta di addizionale Regionale Irpef su dichiarazione redditi anni 2017 e 2018 (quadri RV rigo 2);



- in merito al debito di cui al punto 9 della Tabella B, si tratta di somme dovute a titolo di addizionale Comunale Irpef inerente redditi anni 2017/2018 (quadri RV rigo 10);

- in merito al debito di cui al punto 10 della Tabella B, si tratta di somme dovute a titolo di Irap redditi anni 2017 e 2018, somme dovute per l'attività di Agente di Commercio svolta dall'istante;

- in merito al debito di cui al punto 11 della Tabella B, si tratta di somme dovute a titolo di IVA inerenti parte non cartolarizzata anno 2017, nonché derivante da dichiarazione IVA 2019 (imposta 2018) e 2018 (imposta 2019) che si allegano (all.14 - 14.1); nonché debito IVA Li.Pe 1° 2020.

A maggior specificazione e riscontro delle somme dovute a titolo Iva e come su indicate, si allegano:

-Liquidazioni Iva periodica anno 2017 (all.14.2);

-Liquidazioni Iva periodica anno 2018 (all.14.3)

-14.4 Liquidazioni IVA periodica anno 2019 (all.14.4)

-14.5 Estratto delle comunicazioni Iva inviate (all.14.5)

-14.6 Liquidazione Iva 1 trim. 2020 (all.14.6), nonché prospetto riepilogativo di sintesi delle su indicate voci (all.14.7).

- in merito al debito di cui al punto 12 della Tabella B, si tratta di somma dovuta all'Agenzia Delle Entrate a titolo di imposta sostitutiva regime agevolato anno 2016, somma non risultante in riscossione.

A miglior chiarimento di quanto su esposto si offre prospetto riepilogativo delle singole voci (all.15).

Alla luce di quanto su esposto, è possibile evidenziare la complessiva posizione debitoria, per soggetti creditori, così riassumibile:

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Debito
(1)	Mercedes-Benz fin.serv. italia	Chirografo.	Finanziamento/ garante	€ 2.242,35
(2)	Bmw - Bank	Chirografo	Finanziamento/ garante	€ 34.230,28
(3)	Banca Popolare di Sondrio	Privilegiato	terzo datore ipoteca	€ 59.157,45
(4)	Agenzia Ent.	Chir./Priv.	Tasse e tributi scaduti e cartolarizzati e non cartolarizzati di competenza A.E.	€ 31.781,75
(5)	Inps	Priv.	Contributi	€ 20.900,73
(6)	Camera di Commercio	Chir.	Tasse	€ 329,69
(7)	Regione Lazio	Priv.	addizionale e Irap	€ 3.117,00
(8)	Comune di Civitavecchia	Priv.	addizionale	€ 484,00
(9)	Regione Lazio	Chir.	Tasse autom.	€ 53,73



4. ELENCO BENI IMMOBILI E MOBILI

Nella successiva Tabella B si elencano i beni immobili e mobili registrati risultano intestati al ricorrente:

TABELLA B

Beni Immobili
immobile sito in Civitavecchia, alla Via dei Padre Domenicani piano S-1
Beni mobili
Nessuno

4.1 Dettaglio dei beni immobili e mobili.

Come da allegata visura immobiliare catastale nominativa (all.16), il sig. Coppa Jacopo risulta titolare di diritto di proprietà superficaria 1/1, diritto di proprietà dell'area risultante in favore del Comune di Civitavecchia, dell'immobile sito in Civitavecchia (RM) alla Via dei Padri Domenicani, come censito al catasto fabbricati al foglio 16, part. 1535, sub. 16, Cat. A/2, classe 2, vani 5,5 e rendita catastale € 539,70 ed al foglio 16, part. 1535, sub. 56, Cat. C/6, 13 mq, rendita catastale € 44,98, pervenuto per donazione giusto atto pubblico a rogito Notar Becchetti Paolo, con Rep.n. 57331 del 12.3.2014, come accettata.

Come su documentato, detto immobile risulta gravato da ipoteca volontaria iscritta in data 12.10.2010, Reg. Gen. n. 12609 e Reg. Part. n. 2975, per un totale di euro 238.000,00 in favore della Banca Popolare di Sondrio, Soc. Coop. per Azioni, a garanzia di mutuo fondiario concesso nei confronti della sig.ra Serenella Zizza, precedente proprietaria e donataria, per euro 140.000,00, la quale sta regolarmente pagando i ratei di mutuo;

Il sig. Coppa Jacopo non risulta proprietario di beni mobili registrati, come da visura al Pra che si allega (all.17).

5. ELENCO DEI CREDITI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E REDDITO		
Nr.	Conto corrente / reddito e/o pensione	Importo
(1)	Reddito da lavoro autonomo	
	- anno 2018 (dichiarazione 2019);	€ 21.588,00
	- anno 2017 (dichiarazione 2018);	€ 28.665,00
	- anno 2016 (dichiarazione 2017)	€ 12.508,00
(2)	c/c n. 000070370440 -Banca di Sardegna	Saldo 0,00
(3)	Carta di credito rateale	Limite util. € 2.500,00
(4)	quota societaria	€ 510,00

5.1 Dettaglio Crediti

Il sig. Coppa Jacopo svolge attività Agente di commercio, con reddito annuo, come da ultima dichiarazione anno 2019, pari ad euro 21.588,00, come da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni che si allega (all.18), evidenziandosi un netto decremento del reddito già dal raffronto tra dichiarazione anno 2019 e 2018.

Il sig. Coppa Jacopo è titolare di conto corrente n. 000070370440, acceso presso la Banca di Sardegna, con saldo oggi pari ad euro 0,00, come da estratti conto che si allegano (all.19), ed ultimo estratto aggiornato alla data del 29.04.2020 (all.19.1).

Il sig. Coppa Jacopo è altresì titolare di una carta di credito rateale con importo massimo di utilizzo per euro 2.500,00, completamente presente e non utilizzato il credito.

Ulteriormente, si evidenzia che il sig. Coppa Jacopo, congiuntamente alla madre sig.ra Serenella Zizza e al di lui fratello Coppa Gianluca, hanno costituito, in data 08/02/2017, una società a responsabilità limitata, semplificata, denominata World's Wine S.r.l.s., di cui il sig. Coppa Jacopo è legale rappresentante, iscritta presso la Camera di Commercio industria e Artigianato di Viterbo in data 15.02.2017, REA n. RM-15032018, P.Iva n. 14191631002, come da visura che si allega (all.20).

Detta società, di nuova costituzione, non pone un limite alla presentazione della proposta di accordo, sia poiché non fallibile il legale rappresentante, sia poiché, e ad ogni buon conto, la stessa società è oggi sotto soglia, non risultando neanche gravata da debiti, come da dichiarazione redditi società di capitali, anni 2017 e 2018, che si allegano (all.21-22).

In detta società risulta la quota, in favore del sig. Coppa Jacopo, per euro 510,00, pari al 51% dell'asset proprietario, su capitale sociale integralmente versato di euro 1.000,00.

6. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, che si allega (all.23), il nucleo familiare risulta composto dall'istante, dalla sig.ra Serenella Zizza, madre; dal sig. Coppa Gianfranco, padre; dal sig. Coppa Gianluca, fratello.

Il sig. Coppa Jacopo dichiara che le spese necessarie al proprio sostentamento, ammontano a circa euro 1.397,00 mensili, come da dichiarazione in allegato (all.24), considerando tra dette spese quelle di carburante e assicurazione veicolo, in proprietà della società ed utilizzato dall'istante per esigenze lavorative, per le quali lo stesso si è fatto carico.



7. ATTI DI DISPOSIZIONE

Il sig. Coppa Jacopo non ha posto in essere, negli ultimi 5 anni, atti di disposizione del patrimonio, come è dato evincersi da visura ipotecaria già allegata (già all.6), né sullo stesso gravano protesti, come da visura che si allega (all.25)

8. PROPOSTA DI ACCORDO

Viene riepilogata la posizione debitoria dell'odierno istante, come segue, con consequenziali chiarimenti propedeutici alla formulanda proposta:

Tabella riepilogativa:

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Debito
(1)	Mercedes-Benz fin.serv. italia	Chirografo.	Finanziamento/ garrante	€ 2.242,35
(2)	Bmw - Bank	Chirografo	Finanziamento/ garrante	€ 34.230,28
(3)	Banca Sondrio	Privilegiato	terzo datore ipoteca	€ 59.157,45
(4)	Agenzia Ent.	Chir./Priv.	Tasse e tributi scaduti e cartolarizzati e non cartolarizzati di competenza A.E.	€ 31.781,75
(5)	Inps	Priv.	Contributi	€ 20.900,73
(6)	Camera di Commercio	Chir.	Tasse	€ 329,69
(7)	Regione Lazio	Priv.	addizionale e Irap	€ 3.117,00
(8)	Comune di Civitavecchia	Priv	addizionale	€ 484,00
(9)	Regione Lazio	Chir.	Tasse autom.	€ 53,73
Per un TOTALE COMPLESSIVO				€ 152.296,98

8.1 In ordine alla posizione inerente l'Agenzia delle Entrate

Come evidenziato nella presente proposta, parte del debito del sig. Coppa Jacopo, sia nella quota parte già cartolarizzata, sia nella quota parte di debito pendente e come ricostruito, attiene a somme dovute a titolo di IVA.

Poiché la presente proposta ne prevede, come si specificherà, lo stralcio, appare opportuno evidenziare quanto e come segue:

a) Sulla falcidiabilità del credito IVA - art. 160 e 182 ter L.F.-applicazione analogica alla legge 3/2012.

Si deve specificare, al fine di dare corretto fondamento alla proposta di accordo come formulata, che in ordine alla parte per debito IVA, ed interessi su detto debito maturati, la proposta ne prevede il pagamento parziale.

Detta previsione è stata formulata alla luce del principio della falcidiabilità del credito IVA prevista dalla normativa fallimentare, in particolare in ambito di concordato preventivo, da ritenersi pienamente applicabile anche in sede di proposta di accordo ai sensi della Legge 3/2012, come ormai affermato e riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.

Ed invero, voglia il Giudice considerare quanto segue:

Come noto, l'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012, prevede che: *"In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"*.

Detta condizione è elemento necessario per l'ammissibilità del ricorso (art. 10, comma 1, L. 3/2012); per l'omologa dell'accordo (art. 12, comma 2, primo periodo L.3/2012); di persistenza degli effetti dell'omologazione dell'accordo (art. 12 comma 4 l.3/2012).

La previsione in discorso, inserita nella legge sulle crisi da sovraindebitamento dal D.L. n. 179/12, convertito in L. n. 221/2012, costituiva all'epoca, la declinazione in questo settore di un identico principio, inserito fin dal 2006/2008 nell'affine settore del concordato preventivo (cfr. art. 182 ter, comma primo, ultimo periodo L.F.), settore la cui normativa è stata dal legislatore ripresa, a piè pari, al fine di disciplinare la crisi da sovraindebitamento.

In sostanza, per entrambe i settori, si prevedeva la possibilità di proporre un pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché nei limiti della capienza dei beni gravati (c.d. "falcidia"); ma il credito privilegiato per Iva faceva eccezione e doveva essere sempre pagato per intero.

La situazione è però mutata all'indomani della nota pronuncia emessa dalla C.G.U.E. del 7.4.2016, C-546/14, *"Degano Trasporti s.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione"*, che si è pronunciata in favore della compatibilità del diritto eurocomunitario della falcidia Iva in sede di concordato, affermando, in particolare, che: *"l'art. 4, paragrafo 3, TUE, nonché gli articoli 2,250, paragrafo 1, e 273 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale..... interpretata, nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare ad un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base di un accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento"*, offrendosi, dunque, quella che è stata definita una "lezione di semplicità" atta a valorizzare *"l'architettura concordataria interna, specie facendo leva sul criterio della "miglior soddisfazione possibile", secondo "alternative concretamente praticabili", contenuto nell'art. 160 L.F."* (così Vella, P. *"Transazione Fiscale ed esdebitazione tributaria nelle procedure concorsuali alla luce del diritto dell'Unione Europea"* in Il Caso.it, 6 novembre 2016, 1.).

In estrema sintesi, il citato pronunciamento ha ritenuto che, pur essendo l'Iva un'imposta armonizzata a livello comunitario che gli Stati membri hanno l'obbligo di incassare, ciò non osta a che una norma interna possa prevederne il pagamento



non integrale, quando questo sia *“il miglior risultato utile”* perseguibile alla luce delle difficoltà nelle quali verte il soggetto obbligato.

Alla luce di detto pronunciamento, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. nn. 6988/16 e 760/2017), ha mutato il proprio precedente avviso, stabilendo che l'art. 182 ter, comma 1, L.F., come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con L. n. 2 del 2019, laddove esclude la falcidia sul capitale dell'IVA, così sancendo l'intangibilità del relativo debito, costituisce un'eccezione alla regola generale, stabilita dall'art. 160 comma 2, L.F., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'U.E. , e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.

Pertanto, fuori dall'ipotesi disciplinata da detto istituto, sussiste pieno diritto del debitore di soddisfare parzialmente i crediti privilegiati di ogni sorta.

Lo stesso legislatore interno ha preso atto della novità, procedendo ad una riscrittura dell'art. 182 ter L.F., tramite l'art. 1, comma 81, della legge 232/16.

Oggi, abbandonato il concetto di concordato preventivo con o senza transazione fiscale, si può sempre proporre un concordato preventivo (o un accordo di ristrutturazione) che preveda il pagamento parziale di tutti i tributi e relativi accessori amministrativi delle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrativi degli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatori e di relativi accessori, purché la soddisfazione offerta a tali crediti privilegiati non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. In sostanza oggi non vi è più alcun obbligo, in sede di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, di proporre il totale pagamento del credito Iva per evitare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Tanto evidenziato, si deve rilevare che pari applicazione, in via di interpretazione analogica, debba ammettersi anche in sede di proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012, non essendo dubitabile che trattasi di disciplina rientrante nell'alveo delle procedure concorsuali, sia per espressa previsione e richiamo della norma (art. 6, comma 1, l. 3/2012), sia perché le discipline sono accomunate da un controllo giurisdizionale con assistenza di valutazioni espresse da parte di esperti indipendenti, ritualmente contestabili dai creditori interessati.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito (Tribunale di Pistoia, Sez. Fallimentare, decreto del 26.4.2017 n. 17339 in www.osservatorio-oci.org 2017, msv. 71; Tribunale di Torino del 7.8.2017, ibidem e Tribunale di Pesaro del 19.10.2017 in www.fallimentiesocietà.it; Tribunale di Udine, sez. II del 14.5.2018 in *De jure*), la quale ha correttamente affermato detto principio, sia poiché escludere



la possibilità di falcidia del credito Iva in sede di sovraindebitamento, con una interpretazione meramente "letterale" dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo L. 3/2012, si porrebbe in evidente contrasto con il dettato e consequenziale direttiva Comunitaria su citata, alla quale il legislatore si è uniformato in ambito fallimentare, sia poiché detta disparità di applicazione comporterebbe un evidente violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 3, infatti, esige una parità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti.

Detta parità viene evidentemente meno nel momento in cui al debitore "fallibile", che versi in stato di crisi economica, si riconosce la possibilità, in sede di concordato o di proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di proporre una falcidia del credito Iva, senza onere di transazione fiscale, escludendo, di contro, detta possibilità a quei soggetti non fallibili, persone fisiche, piccoli imprenditori e commercianti, che si vedono, di contro, sempre costretti al pagamento per intero di detta voce di debito.

Né si potrebbe argomentare che detta disparità trovi fondamento nel fatto che i soggetti che hanno accesso alle procedure di cui alla legge 3/2012 hanno, in genere, dimensioni economiche meno rilevanti rispetto a coloro per i quali è applicabile la legge fallimentare, poiché detto ragionamento, al contrario, comporta un evidente necessità di favorire quei soggetti il cui stato di insolvenza ha un impatto sull'economia evidentemente inferiore.

Ulteriormente, la mancata applicazione analogica alla legge 3/2012 della possibilità di falcidia del credito Iva, prevista in ambito fallimentare, comporterebbe un'evidente lesione del principio sancito dall'art. 97 della Costituzione, il quale statuisce che: *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*.

Ed invero, come su evidenziato, la Corte Lussemburghese ha ritenuto compatibile al diritto comunitario la previsione di una norma interna, come quella fallimentare, che prevede il pagamento non integrale del debito Iva quando detta soluzione sia in grado di permettere il miglior soddisfacimento di detto debito.

Alla luce di ciò, la previsione contestata e contenuta nell'art. 7 della L. 3/2012, tesa ad imporre l'onere di pagamento integrale del debito Iva, priva la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta di accordo, ad essa trasmessa, è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari, o addirittura superiore, al ricavato ottenibile nell'alternativa di una possibilità liquidatoria e, dunque, di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario, con ulteriore facoltà di successiva opposizione o reclamo.



Tanto si pone in evidente lesione del principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice alla P.A. di determinarsi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto, anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo un pagamento parziale del credito Iva, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie.

Ancor più detto principio rileva, nel caso in esame.

Alla luce di quanto su esposto, il sig. Coppa Jacopo formula la seguente

PROPOSTA DI ACCORDO

1) in ordine al debito da questo garantito nei confronti della Mercedes Benz Financial Services It., pari alla somma di euro 2.242,35, il sig. Coppa Jacopo intende mantenere detta posizione di garanzia, quale forma di dilazionamento del credito, in ordine al regolare pagamento delle rimanenti n. 8 rate , pari ciascuna ad euro 287,84.

2) in ordine al debito da questo garantito nei confronti della Bmw Bank GMBH, per la somma di euro 34.230,28, il sig. Coppa Jacopo intende mantenere detta posizione di garanzia a tutela del creditore. Qualora, per qualunque ragione, il debitore principale non fosse in grado di garantire il pagamento, sin da ora si da atto che a garanzia di detta posizione interviene il sig. **Coppa Gianfranco**, il quale sottoscrive contestualmente la presente proposta;

3) in ordine al credito vantato dalla Banca Popolare di Sondrio, ed inerente il mutuo concesso alla sig.ra Serenella Zizza, ed oggi in regolare ammortamento, l'istante, come chiarito, non è né debitore diretto, né garante o fideiussore. Detto debito, pertanto, non può ritenersi scaduto ai sensi dell'art. 55 L.Fall. e, conseguentemente, oggetto di previsione parziale di pagamento. Tuttavia, dove si ritenesse detta posizione come di debito, in tal senso qualificando il soggetto terzo datore di ipoteca, l'istante propone di mantenere detta garanzia ipotecaria sul bene, a tutela del creditore, non essendo ad oggi in grado di purgare detta ipoteca offrendo al creditore una somma pari al prezzo di acquisto del bene e/o al valore di mercato dello stesso.

Come evidenziato, il mutuo è in regolare ammortamento, in quanto la parte mutuataria, sig.ra Serenella Zizza, con la propria attività lavorativa di consulente del lavoro e relativo reddito, è perfettamente in grado di onorare il proprio debito, tanto certifica sottoscrivendo a garanzia la presente proposta.

4) In ordine al debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Il sig. Coppa Jacopo, in ordine al debito inerente tasse e tributi, sia pendenti a ruolo che ancora non scaduti, ma tali da considerarsi in forza della proposta che si



viene a formulare, propone il pagamento della complessiva somma di euro **2.860,35**, pari a circa il 9% del debito;

5) in ordine al debito pendente nei confronti dell'INPS.

Il sig. Coppa Jacopo, per il debito pendente e non cartolarizzato nei confronti dell'INPS, propone il pagamento della somma di euro **1.881,06**, pari a circa il 9% del debito;

6) in ordine al debito nei confronti della Camera di Commercio.

il sig. Coppa Jacopo, in ordine alle somme dovute alla Camera di Commercio, propone il pagamento della somma di euro **29,67**, pari a circa il 9% del debito;

7) in ordine al debito nei confronti della Regione Lazio.

il sig. Coppa Jacopo, in ordine al debito gravante nei confronti della Regione Lazio, propone il pagamento della somma di euro **285,36**, pari a circa il 9% del debito;

8) in ordine al debito nei confronti del Comune di Civitavecchia.

il sig. Coppa Jacopo, in ordine al debito nei confronti del Comune di Civitavecchia, propone di pagare la somma di euro **43,56**, pari a circa il 9% del debito.

Pertanto per il pagamento complessivo della somma di euro **5.100,00**, massimo sforzo ad oggi proponibile dall'istante.

Detti pagamenti verranno effettuati immediatamente, ed in un'unica soluzione, all'esito dell'omologa della presente proposta.

Si specifica altresì che, in ordine ai pagamenti indicati ed alle modalità previste nella presente proposta ed atte a porre rimedio alla soluzione di sovraindebitamento nel quale l'istante si trova, intervengono, a titolo di garanzia i Sig. Coppa Gianfranco e Serenella Zizza i quali, al tal fine, e come evidenziato, sottoscrivono la presente proposta di accordo.

Il presente piano per l'estinzione delle posizioni debitorie può essere così riassunto:

Pagamento della somma di euro 2.860,35 in favore di Agenzia delle Entrate;

Pagamento della somma di euro 1.881,06 in favore dell'INPS;

Pagamento della somma di euro 29,67 in favore della Camera di Commercio;

Pagamento della somma di euro 285,36 in favore della Regione Lazio;

Pagamento della somma di euro 43,56 in favore del Comune di Civitavecchia


Totale = euro 5.100,00.

Ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentino il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi sulla proposta, compresi i creditori per i quali è previsto l'integrale pagamento, ma con mantenimento delle specifiche scadenze dei ratei, che equivale, pertanto, a



[Handwritten signature]





dilazionamento (Cass. 17834/2019) per il debito complessivo di euro € 152.296,98 conseguendone le seguenti percentuali:

-Mercedes Benz Financial Services It. =	1,47 %
-BMW Bank GMBH =	22,48%
-Banca MPS =	38,84%
- Agenzia delle Entrate =	20,87%
- INPS =	13,72%
- Camera di Commercio=	0,22%
- Regione Lazio=	2,08 %
- Comune di Civitavecchia =	0,32%

Così pari al 100%

Si dà infine atto che la somma dovuta al Professionista Nominato allo svolgimento delle funzioni di OCC, per la propria attività, è stata con la stessa concordata in euro 2.000,00 (euro millecinquecento), comprensivi di oneri di legge, che verranno pagati entro e non oltre 30 giorni dall'ammissione, ex art. 10 Legge 3/2012, della presente proposta di accordo.

9. SULLA FATTIBILITÀ' DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Al fine di supportare la valutazione del nominato Professionista, si evidenzia la miglior fattibilità della presente proposta di accordo, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ed invero, l'art. 7 comma 1 legge 3/2012, prevede espressamente che : *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*. Orbene, si consenta una prima considerazione in ordine all'interpretazione del superiore inciso.

Come noto, l'art. 8 della citata legge, sancisce che la proposta di accordo o di piano del consumatore, può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Tanto risponde al principio che la legge stessa si pone, ovvero sia di consentire al soggetto che si trova in stato di sovraindebitamento di ripianare la propria posizione debitoria, anche in presenza di un patrimonio non prontamente liquidabile.

La legge, pertanto, consente al debitore, in base alle proprie possibilità finanziarie, di fare fronte alla situazione di sovraindebitamento nella quale si è venuto a



trovare, senza obbligatoriamente dover prevedere la liquidazione dei propri beni, mobili o immobili.

Detto assunto evidentemente collide con la disposizione dell'art. 7 su citata, poiché si impone al debitore di prevedere un pagamento non inferiore a quello che il creditore prelazio potrebbe aspettarsi in caso di liquidazione.

Una soluzione interpretativa dell'inciso "*in caso di liquidazione*" dovrebbe tenersi staccata da una aprioristica previsione di potenziale vendita, assumendo suo significato nel momento in cui l'immobile sia già oggetto di procedura esecutiva immobiliare.

Nel qual caso, ha piena rilevanza la soddisfazione del creditore privilegiato in misura non inferiore a quella che potrebbe ottenere in sede di esecuzione e consequenziale vendita del bene.

Affermare, di contro, che il concetto di "*in caso di liquidazione*" debba intendersi quale potenziale previsione di vendita giudiziale futura, non solo, come detto, andrebbe a scontrarsi con la piena libertà di forma della proposta di accordo, prevista espressamente dal legislatore, ma la renderebbe sostanzialmente impossibile in presenza di un bene non gravato da oneri o diritti di prelazione, per cui il debitore si vedrebbe sempre costretto alla sola liquidazione.

Occorre altresì evidenziare come, proprio in funzione di quello che è l'obiettivo della legge 3/2012, la giurisprudenza più recente abbia affermato la preferibilità dell'accordo rispetto alla predisposizione di una proposta di liquidazione (Cass. 27544/2019).

Ad ogni buon conto, nel caso in esame, si rileva quanto segue.

Come documentato nella presente proposta, il sig. Coppa Jacopo è titolare di diritto di proprietà superficaria 1/1, diritto di proprietà dell'area risultante in favore del Comune di Civitavecchia, dell'immobile sito in Civitavecchia (RM) alla Via dei Padri Domenicani, come censito al catasto fabbricati al foglio 16, part. 1535, sub. 16, Cat. A/2, classe 2, vani 5,5 e rendita catastale € 539,70 ed al foglio 16, part. 1535, sub. 56, Cat. C/6, 13 mq, rendita catastale € 44,98, pervenuto per donazione giusto atto pubblico a rogito Notar Becchetti Paolo, con Rep.n. 57331 del 12.3.2014, come accettata.

Orbene, su detto bene immobile, come da visure e relative note già allegate, risulta gravare ipoteca iscritta in favore della Banca Popolare di Sondrio, per circa la complessiva somma di euro 140.000,00, ipoteca iscritta a seguito di mutuo concesso a soggetto diverso dall'istante, ma comunque gravante sui beni immobili per effetto del principio di sequela.

Si è altresì evidenziato, nel ricostruire la posizione di debito dell'istante, sia in forza degli estratti di ruolo e carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate, sia evidenziando i debiti, di pari natura, risultati ancora non oggetto di accertamento



e/o iscritti a ruolo, come i privilegi che ne conseguono e riferibili ai singoli tributi e imposte dovute, rientrano fra quelli con riconoscibile privilegio generale mobiliare, escludendosi privilegi speciali immobiliari e diritti di prelazione sull'immobile in oggetto, per dette voci di debito.

Tanto evidenziato, dove si dovesse presupporre una potenziale liquidazione del bene, alcuna maggiore soddisfazione potrebbe prevedersi in favore dei creditori indicati in proposta, così abbia a dirsi anche per i crediti dell'Agenzia delle Entrate, per i quali si prevede un pagamento parziale.

Tanto è desumibile in considerazione di quanto segue:

1) valore di mercato del bene.

Si è cercato di determinare il valore di mercato del bene. A tal fine, si è tenuto in considerazione sia le quotazioni immobiliari (rilievi OMI), inerenti la zona di riferimento (all.24), come estratte dal sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, sia, titolo di raffronto, ricercando eventuali immobili di dimensioni consimili, posti in vendita privata e/o esecutivo immobiliare (all.25).

Dal raffronto, considerando che i valori di vendita attengono ad immobili di maggiori dimensioni, si è provveduto a fare una media, considerando la data di edificazione ed il buono stato di conservazione del bene, derivandone i seguenti risultati:

- 1) Appartamento (A/2 di mq 74) = euro 144.000,00;
 - 2) Posto auto box (C/6 di mq 13) = euro 14.300,00;
- Totale valore di mercato del bene = euro 158.300,00.

2) Valore di vendita e soddisfazione creditori.

Partendo dal valore su indicato del bene, voglia il giudice considerare che, in una potenziale vendita in sede di esecuzione immobiliare del bene in un unico lotto, secondo esperienza personale maturata dallo scrivente quale custode e professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Civitavecchia, detto valore verrebbe verrebbe decurtato almeno del 20%, in considerazione del fatto che oggetto della vendita sarebbe il diritto di superficie e non la piena proprietà, pertanto con un valore di base di circa euro 127.000,00.

Qualora questo fosse il prezzo base d'asta, nella miglior ipotesi di vendita alla prima asta, la stessa potrebbe realizzarsi a fronte di un'offerta che, per legge, può essere formulata con riduzione di $\frac{1}{4}$, ovvero sia per euro 95.250,00.

E' comunque evidente che la somma che così si dovesse ricavare, detratta, in via di prelazione, le spese di procedura e compensi del delegato, sarebbe inidonea a soddisfare solo parzialmente il creditore che su detto bene vanta ipoteca (Banca di Sondrio), non residuando alcun attivo in favore dei creditori del sig. Coppa Jacopo. Quanto esposto senza voler considerare che, essendo vendibile solo la proprietà superficiale, pertanto con necessità di ulteriore spendita di somme per ottenere lo



svincolo dell'area da parte del Comune di Civitavecchia, i potenziali interessati non parteciperebbero alla prima asta, ma attenderebbero un abbassamento del prezzo, ovvero sia la decurtazione del 25% prevista per l'asta successiva, è così sino a raggiungere un valore potenzialmente di interesse, ma con evidente nocumento per i creditori.

Ne consegue che alcuna miglior soddisfazione sarebbe prevedibile per i creditori, ritenendo fattibile la proposta di accordo formulata rispetto all'alternativa liquidatoria.

10. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora il sig. Coppa Jacopo chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 2.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Provvedimento di nomina Gestore della Crisi
2. estratto CRIF;
3. estratto Banca di Italia;
4. estratto di ruolo e cartelle Agenzia Entrate- Riscossione;
5. carichi pendenti Agenzia delle Entrate;
6. Ispezione ipotecaria per soggetto;
7. atto di donazione;
8. Ispezione ipotecaria sui beni immobili;
9. nota iscrizione ipotecaria in favore Banca MPS;
10. atto di compravendita del 12.10.2010;
11. nota iscrizione ipotecaria Banca Popolare di Sondrio;
12. estratto ratei di mutuo Banca Popolare di Sondrio
- 12.1 Piano amm.to mutuo Banca Popolare di Sondrio;
- 12.2 Quietanze di pagamento ultime due rate (n. 17 e n. 18)
13. estratto cassetto Inps;
14. dichiarazione Iva 2019;
- 14.1 dichiarazione Iva 2018;
- 14.2 Liquidazioni Iva periodica anno 2017;
- 14.3 Liquidazioni Iva periodica anno 2018;
- 14.4 Liquidazioni IVA periodica anno 2019;
- 14.5 Estratto delle comunicazioni Iva inviate;
- 14.6 Liquidazione Iva 1 trim. 2020;




- 14.7 prospetto di sintesi voci Iva e specificazione;
15. prospetto riepilogativo;
16. visura catastale nominativa;
17. Visura al Pra;
18. dichiarazione redditi triennio;
19. estratti c/c
- 19.1 - estratto conto al 29.4.2020;
20. visura camera commercio;
21. dichiarazione redditi società 2017;
22. dichiarazione redditi società 2018;
23. certificato cumulativo residenza e stato famiglia;
24. spese di sostentamento;
25. visure protesti;
26. Rilievi OMI zona censuaria;
- 27.estratto portale Agenzie Immobiliari, vendite immobiliari simili a comparazione;
28. casellario giudiziale e carichi pendenti penale;
29. certificato procedimenti esecuzioni mobiliari e immobiliari;
30. certificato cancelleria lavoro;
31. certificato carichi pendenti cancelleria civile.
32. Piano di amm.to Mercedes Financial Service+stampa esatto residuo debito
33. Piano di amm.to BMW GROUP+ certificazione regolarità contrattuale per pagamenti;
34. Pec inviata al Comune di Civitavecchia per riscontro debiti del 02.12.2019;
35. riscontro Ufficio Commerciale Acquedotto e Tari Comune di Civitavecchia.

Con osservanza

Tarquinia lì 09.04.2020.

Coppa, Jacopo




a garanzia:

Serenella Zizza



a garanzia:

Coppa Gianfranco



Avv. Norberto Ventolini

